



COMUNE DI CRESCENTINO

Provincia di Vercelli

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 50

OGGETTO :

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU E TASI PER L'ANNO 2019.

L'anno **duemiladiciotto**, addì **diciannove**, del mese di **dicembre**, alle ore **venti** e minuti **trenta**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per DECISIONE DEL PRESIDENTE mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Cognome e Nome	Presente
1. GREPPI FABRIZIO - Sindaco	Sì
2. SPERANZA CARMINE - Vice Sindaco	Sì
3. NESCI VANESSA - Consigliere	Sì
4. ARLOTTA GIUSEPPE - Consigliere	Sì
5. BORGONDO ENRICO - Presidente	Sì
6. PIOLATTO RICCARDO - Consigliere	Giust.
7. ROSMO CHIARA - Consigliere	Sì
8. LIFREDI LUCA - Consigliere	Sì
9. ALBARELLO MONICA - Consigliere	Sì
10. MOSCA GIAN MARIA - Consigliere	Sì
11. GIOLITI ALESSANDRA - Consigliere	Giust.
12. ALLEGRANZA FRANCO - Consigliere	Sì
13. MASSA GABRIELE - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA ANNA ACTIS CAPORALE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il/la Signor/a BORGONDO ENRICO nella sua qualità di PRESIDENTE dichiara aperta la seduta per deliberare l'argomento sopra indicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.49 DEL 12/12/2018

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU E TASI PER L'ANNO 2019.

Su proposta dell'Assessore al Bilancio

PREMESSO che il comma 1 dell'articolo 151 del TUEL D.lgs 267/2000 fissa al 31 Dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito dal Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia delle Finanze, sentita la Conferenza Stato – Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTA la Legge n.205 del 27 dicembre 2017, pubblicata sulla G.U. il 29 dicembre 2017, con la quale è stata approvata la legge di bilancio per l'anno 2018;

CONSIDERATO che la legge di bilancio per l'anno 2019 dovrà essere approvata dal Parlamento entro il termine del 31 dicembre 2018 e che la stessa presterà efficacia a partire dal 1° gennaio 2019;

CONSIDERATO che tale disposizione normativa non ha ancora concluso il proprio iter procedimentale, con la conseguenza che, ad oggi, risultano ancora in vigore le disposizioni di cui alla Legge n.205 del 27 dicembre 2017;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno in corso di perfezionamento, è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali. Il provvedimento viene adottato d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito del parere favorevole reso dalla Conferenza Stato – città ed autonomie locali nella seduta del 22 novembre 2018;

VISTO la Legge n. 147 del 27/12/2013 Legge di Stabilità 2014 ha istituito dal 1 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, le cui componenti sono: TASI e TARI, oltre a una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

VISTA la legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n 302 del 30 dicembre 2015) che introduce al **comma 26** la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, una sorta di **comma di chiusura** per inibire agli enti locali un ulteriore “giro” di vite “tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI) : comma 26 “**Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle**

addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015"

CONSIDERATO che la sospensione dell'aumento dei tributi locali è stata estesa anche nell'anno 2018 dall'art.6, comma 1 del disegno di legge di bilancio per l'anno 2018, con le stesse modalità previste per il 2016, mentre per l'anno 2019 il Governo ha anticipato la propria volontà di non rinnovare lo stesso provvedimento, attribuendo quindi agli Enti Locali la possibilità di modificare le aliquote e le tariffe delle proprie entrate;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 38 del 27 dicembre 2017 con cui sono state approvate le aliquote/tariffe della IUC per l'anno 2018;

VISTO il regolamento IUC approvato dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 3/09/2014 e riservata l'introduzione di eventuali modifiche nei termini fissati per l'approvazione del bilancio di previsione 2019, per adattare il regolamento alle eventuali modifiche normative che verranno introdotte dalla Legge di Bilancio 2019;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di IUC, di procedere alla conferma delle aliquote IMU relative all'anno 2019 come di seguito riportato:

- Aliquota per l'abitazione principale (categorie A/1 – A/8 – A/9) e relative pertinenze: **0,4 per cento**
- Aliquota per fabbricati rurali: **0,2 per cento esente Legge n.147/2013 comma 708**
- Aliquota ordinaria: **0,85 per cento**
- Aliquota differenziata per le seguenti categorie catastali A/9-A/10-D/1-D/5-D/8 e aree edificabili: **0,91 per cento**

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 639 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definite ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2019 l'aliquota massima non potrà nuovamente eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la sospensione dell'aumento delle aliquote deliberate nell'anno precedente;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui Servizi Indivisibili, di procedere alla conferma delle aliquote TASI relative all'anno 2019, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, come deliberate per l'anno 2018:

- **ALIQUOTA 1,5 per mille** – abitazione principale e pertinenze (categorie catastali A1-A8-A9) – altri fabbricati – aree edificabili- beni merce (L.208/2015, comma 14 lett.c)
- **ALIQUOTA 1 per mille** – Categoria catastale D/10 fabbricati strumentali

1. **di stabilire che la quota dell'occupante è azzerata se l'unità immobiliare viene destinata ad abitazione principale dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare)**
2. di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

Visti gli allegati pareri, rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18/8/2000, n 267;

PROPONE

1. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, di confermare le aliquote in relazione all' Imposta unica comunale (IUC) con efficacia dal 1° gennaio 2019:

Imposta Municipale Propria IMU

- Aliquota per l'abitazione principale (categorie A/1 – A/8 – A/9) e relative pertinenze: **0,4 per cento**
- Aliquota per fabbricati rurali: **0,2 per cento esente Legge n.147/2013 comma 708**
- Aliquota ordinaria: **0,85 per cento**
- Aliquota differenziata per le seguenti categorie catastali A/9-A/10-D/1-D/5-D/8 e aree edificabili: **0,91 per cento**

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

- **ALIQUOTA 1,5 per mille** – abitazione principale e pertinenze (categorie catastali A1-A8-A9) – altri fabbricati – aree edificabili- beni merce (L.208/2015, comma 14 lett.c)
- **ALIQUOTA 1 per mille** – Categoria catastale D/10 fabbricati strumentali

di stabilire che la quota dell'occupante è azzerata se l'unità immobiliare viene destinata ad abitazione principale dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare)

di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

di elencare i costi, alla cui copertura la TASI è diretta per un totale previsto di **Euro 400.000,00**

Art. 1 comma 682 lett. b 2 Legge 147/2013	
CAPITOLI	
1156 1	GESTIONE STABILI COMUNALI - MANUTENZIONE
1156 2	VIGILANZA NOTTURNA
1156 4	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI
1417/1	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI

1474 1	FUNZIONAMENTO ARCHIVIO STORICO
1476 1	BIBLIOTECA - PRESTAZIONE DI SERVIZI
1934 1	RIMOZIONE NEVE - PRESTAZIONE DI SERVIZI
1937	ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1901 1	GESTIONE PROTEZIONE CIVILE
1808 1	VERDE PUBBLICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI
1656 1	MANUTENZIONE CIMITERI

2. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs n 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Il Responsabile di Servizio Rag. Marilena Cestariolo illustra la proposta di deliberazione.

Interventi, repliche e risposte riportati in fonoregistrazione conservata agli atti della Segreteria.

Successivamente il Sindaco rimette ai voti la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione ed i pareri espressi sulla stessa,

Con 2 Consiglieri astenuti dal voto (Mosca e Massa),

Con nessun voto contrario,

Con n. 9 voti favorevoli,

DELIBERA

1. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, di confermare le aliquote in relazione all' Imposta unica comunale (IUC) con efficacia dal 1° gennaio 2019:

Imposta Municipale Propria IMU

- Aliquota per l'abitazione principale (categorie A/1 – A/8 – A/9) e relative pertinenze: **0,4 per cento**
- Aliquota per fabbricati rurali: **0,2 per cento esente Legge n.147/2013 comma 708**
- Aliquota ordinaria: **0,85 per cento**
- Aliquota differenziata per le seguenti categorie catastali A/9-A/10-D/1-D/5-D/8 e aree edificabili: **0,91 per cento**

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

- **ALIQUOTA 1,5 per mille** – abitazione principale e pertinenze (categorie catastali A1-A8-A9) – altri fabbricati – aree edificabili- beni merce (L.208/2015, comma 14 lett.c)

- **ALIQUOTA 1 per mille** – Categoria catastale D/10 fabbricati strumentali

di stabilire che la quota dell'occupante è azzerata se l'unità immobiliare viene destinata ad abitazione principale dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare)

di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

di elencare i costi, alla cui copertura la TASI è diretta per un totale previsto di **Euro 400.000,00**

Art. 1 comma 682 lett. b 2 Legge 147/2013	
CAPITOLI	
1156 1	GESTIONE STABILI COMUNALI - MANUTENZIONE
1156 2	VIGILANZA NOTTURNA
1156 4	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI
1417/1	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI
1474 1	FUNZIONAMENTO ARCHIVIO STORICO
1476 1	BIBLIOTECA - PRESTAZIONE DI SERVIZI
1934 1	RIMOZIONE NEVE - PRESTAZIONE DI SERVIZI
1937	ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1901 1	GESTIONE PROTEZIONE CIVILE
1808 1	VERDE PUBBLICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI
1656 1	MANUTENZIONE CIMITERI

2. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs n 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
 BORGONDO ENRICO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
 DOTT.SSA ANNA ACTIS CAPORALE